

Premessa

Le parti si danno atto che, in coerenza con la scelta di valorizzazione di iniziative di interesse comune che si è concretizzata attraverso la costituzione dell'E.B.E.R., l'accordo di seguito riportato, è da considerarsi parte attuativa dell'art. 2 (scopi e finalità) punto c) dello statuto dello stesso E.B.E.R.

In particolare si concorda che sia l'Ente Bilaterale:

- a raccogliere le risorse necessarie per promuovere la formazione teorica;
- produrre il materiale didattico di uso comune nelle diverse provincie, in collaborazione con le articolazioni regionali degli Enti di formazione di emanazione delle parti;
- concordare, con le strutture di formazione provinciale individuate, i programmi per l'insegnamento in aula e i relativi costi;
- erogare le risorse necessarie per la concretizzazione dei corsi medesimi.

Accordo regionale sui contratti di formazione lavoro

Con la presente intesa le Organizzazioni Imprenditoriali Regionali Emiliano Romagnole: CNA, CONFARTIGIANATO, CLAAI e CASA e le Organizzazioni regionali dei Sindacati dei Lavoratori CGIL, CISL e UIL concordano di definire un percorso certo, per tutti i lavoratori assunti, dalle imprese associate alle predette organizzazioni imprenditoriali, con contratti di formazione/lavoro, che consenta loro di effettuare, come da Accordo Interconfederale Nazionale 27/2/1987 punti 9.1 e 9.4, le ore di formazione teorica previste dallo stesso Accordo Interconfederale.

Art. 1

a) Per rendere possibile tale scelta, le parti valutano essenziale, la definizione di un modulo formativo valido per tutti i contrattisti, di 18 ore da svolgere all'esterno delle imprese presso le strutture di formazione individuate dall'E.B.E.R.

Tale modulo dovrà riferirsi alle norme per l'avviamento al lavoro, agli aspetti conoscitivi del C.C.N.L. e all'antinfortunistica.

In una prima fase, 2 delle 18 ore verranno utilizzate, dopo 6 mesi dall'assunzione al fine di accertare con il contrattista il buon funzionamento della validità dei moduli formativi.

In sede E.B.E.R. verrà definito il periodo in cui effettuare la formazione esterna alle imprese.

b) Le rimanenti ore di formazione teorica fino al completamento di quanto è previsto dall'Accordo Interconfederale del 27.2.87, dovranno essere assolte con ulteriori moduli formativi, che prevedano la formazione teorica in impresa, con particolare riferimento all'informatica e/o al sistema di imprese e agli elementi di specificità del C.F.L. (es.: meccanica generale, abbigliamento, acconciatura, ecc.).

c) I moduli di cui ai punti a) e b) si effettuano entro i primi 6 mesi di assunzione, sarà compito dell'E.B.E.R. verificare in itinere e successivamente a livello generale, con lo scopo di acquisire elementi per una valutazione complessiva dell'esperienza, che nella fase di avvio non può che considerarsi sperimentale. La seconda e ultima parte di formazione teorica in impresa, cioè le rimanenti ore per progetti di durata pari a 24 mesi o frazioni, saranno effettuate il secondo anno di lavoro.

d) L'E.B.E.R., unitamente al Comitato di gestione del Fondo sulla formazione, si attiverà nei confronti dell'Ente Regione al fine di creare le condizioni per un intervento finanziario diretto dell'Ente Pubblico mirato all'allargamento dei moduli e delle ore di formazione teorica da svolgere in strutture di formazione all'esterno delle imprese.

Analoga iniziativa sarà presa nei confronti delle amministrazioni provinciali in accordo e collegamento con le rispettive organizzazioni provinciali promotrici dell'E.B.E.R.

Qualora il risultato di tali iniziative rendesse possibile aumentare le ore di formazione teorica in strutture di formazione esterne all'impresa, si ridurranno parimenti quelle di formazione teorica in impresa.

e) Le parti ritengono che provincialmente si dovrà concordare un regolamento attuativo per una corretta gestione dei corsi e dei progetti formativi da proporre all'E.B.E.R. per la necessaria armonizzazione regionale.

Art. 2

a) A fronte di progetti aziendali che precisino percorsi formativi teorici certi interni, o di formazione esterna, per un numero di ore uguale o superiore a quelle previste dall'Accordo Interconfederale, l'impresa verrà sollevata da qualsiasi ulteriore obbligo o contributo relativo alla formazione teorica.

b) Nel caso in cui la formazione di cui al punto precedente non venga assolta per tutte le ore previste dall'Accordo Interconfederale, le ore comunque effettuate andranno a ridurre l'impegno aziendale relativo all'art.1 punto b), fermo restando il contributo previsto dal presente accordo.

Art. 3

- a)** Il contributo delle imprese previsto per la formazione teorica, comprensivo dei costi di gestione, di cui all'art.1 è fissata in L. 100.000 per ogni assunto con un C.F.L..
- b)** In sede E.B.E.R., entro il 30.09.1991, verranno fissate le modalità tecniche di corresponsione del contributo per la formazione teorica di cui al precedente punto a); comunque a far data dal 1° ottobre 1991 il versamento del contributo a carico delle imprese verrà garantito, limitatamente ai progetti presentati dai propri rispettivi associati, dalle Organizzazioni Artigiane firmatarie del presente Accordo, prima dell'inizio dell'attività formativa.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Organizzazioni Imprenditoriali CNA, Confartigianato, CLAAI e CASA dichiarano che per le imprese edili che versano contributi alla Scuola Edile, per la promozione di corsi che vengano poi effettivamente attivati anche per i C.F.L., la formazione teorica prevista dall'Accordo Interconfederale del 27.2.1987 è da considerarsi completamente assolta.

Art. 4

L'eventuale formazione teorica in aula successiva all'assunzione dovrà:

- a)** essere articolata in blocchi di ore uguali ad un turno di lavoro (mezza giornata o giornata intera);
- b)** essere certificata da attestati di frequenza che se mancanti, per assenze ingiustificate, costituiranno titolo per l'impresa al fine di trattenersi la retribuzione relativa.

La mancata frequenza, inoltre, verrà considerata come assenza sul luogo di lavoro e come tale trattata secondo le norme di legge e i vigenti CCNL e loro integrazioni.

Art. 5

Le parti concordano sulla validità dello strumento del C.F.L. così come previsto dall'Accordo Interconfederale nazionale del 27/2/1987 e dal presente accordo, di conseguenza concordano che:

- a)** Il lavoro delle commissioni paritetiche territoriali deve essere incentrato sull'esame dei progetti formativi e sulla loro omogeneità, senza elementi turbativi esterni; vengono quindi esclusi atti unilaterali che esulino dal merito dei problemi formativi. Ogni diverso comportamento costituirà violazione dell'Accordo Interconfederale del 27.2.1987.

18/7/91

b) Le strutture di formazione individuate dovranno rilasciare al termine del periodo previsto idonea certificazione di avvenuta formazione teorica.

L'E.B.E.R., dopo aver acquisito detta certificazione e sentite le commissioni territoriali dovrà rilasciare attestato che certifichi l'assolvimento dell'intera formazione teorica prevista.

Detta certificazione non può essere negata se almeno un mese prima del termine del periodo formativo una delle parti non contesti all'impresa di non aver assolto agli obblighi assunti.

Art. 6

Restano in vigore le griglie sui C.F.L. concordate dalle strutture categoriali, in difetto le griglie saranno concordate in sede Interconfederale regionale entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 7

Il presente Accordo è da ritenersi operativo a far data dall'1/10/1991 ed ha validità fino al 31/12/1992 e verrà rinnovato di anno in anno se non interverrà disdetta con raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza e si intenderà sospeso se una delle parti ne farà richiesta a seguito di mutamenti legislativi che tocchino i seguenti punti:

- a)** sgravio contributivo;
- b)** durata dei contratti;
- c)** obblighi formativi.

Art. 8

Le parti concordano sul principio che il presente accordo annulla ogni altro eventuale accordo o intesa sui C.F.L. stipulati territorialmente e che altri accordi successivi stipulati fuori dall'E.B.E.R. non saranno riconosciuti come validi.

Bologna, 18 luglio 1991

CNA
CONFARTIGIANATO
CASA
CLAAI

CGIL
CISL
UIL